

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Mercoledì, 7 dicembre 2016

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 dicembre 2016, n. 24.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 pag. 1

LEGGE 6 dicembre 2016, n. 25.

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 pag. 148

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 dicembre 2016, n. 24.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 rispettivamente in euro 4.162.617.587,24 ed in euro 3.139.250.831,74, secondo le risultanze rappresentate negli allegati 1a e 1b alla presente legge.

Art. 2.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 838.855.172,43 pari allo stan-

ziamento iniziale del capitolo 000005 per l'esercizio finanziario 2016 del bilancio di previsione 2016-2018.

Art. 3.

Saldo finanziario dell'esercizio precedente

1. Il saldo finanziario del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 risulta negativo per complessivi euro 418.754.461,10. Tale saldo finanziario, composto dal risultato di amministrazione negativo dei fondi regionali pari ad euro 5.735.075.437,11 e dal risultato di amministrazione positivo dei fondi non regionali pari ad euro 5.316.320.976,01, è rideterminato, per effetto dei vincoli e degli accantonamenti di cui agli articoli 4 e 5, in complessivi euro 6.192.510.889,72.

Art. 4.

Quote vincolate

1. L'importo complessivo delle quote vincolate del risultato di amministrazione derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla delibera della Giunta regionale n. 204 del 10 agosto 2015 concernente il riaccertamento straordinario dei residui, è definitivamente determinato in euro 5.587.094.934,93, di cui euro 5.316.320.976,01 riferiti ai trasferimenti extra-regionali,

decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in un punto nascita del Servizio sanitario regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce a ciascuna partoriente un contributo nel limite massimo di 3.000 euro.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016 e di 900 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018.

Art. 14.

Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori

1. Per l'espletamento dei compiti relativi all'assistenza tecnica negli allevamenti, con l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità delle produzioni di filiera, l'innovazione ed il rafforzamento e la competitività delle imprese zootecniche siciliane, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti alle associazioni regionali degli allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione italiana allevatori di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I ed al Capo III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella GUUE L 193 dell'1 luglio 2014.

3. Possono essere concessi, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, aiuti fino al 100 per cento dei costi ammissibili.

4. Gli aiuti sono versati a favore delle associazioni regionali degli allevatori, in qualità di soggetti attuatori del servizio, con requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale secondo l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e non comportano pagamenti diretti agli allevatori.

5. La spesa per la finalità di cui al presente articolo è sostenuta, per l'esercizio finanziario 2016, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel limite massimo di 1.400 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 144111).

Art. 15.

Fondo precariato

1. Per le finalità dell'articolo 30, comma 10, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è incrementata dell'importo di 1.308 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, Capitolo 313319).

Art. 16.

Oneri pregressi

1. Per la restituzione delle somme trattenute nell'esercizio finanziario 2015 al personale dipendente della Regione dagli emolumenti stipendiali agli stessi dovuti per disposizioni giudiziarie di assegnazione provvisoria è autorizzata la spesa di euro 47.298,98 per l'esercizio finanziario 2016.

Art. 17.

Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive e/o provvedimenti giudiziari esecutivi per il valore complessivo di euro 40.206.827,08 di cui all'allegato 7 alla presente legge.

2. All'onere di cui al comma 1, di euro 40.206.827,08, si provvede nell'esercizio finanziario 2016:

- quanto ad euro 12.797.037,75 mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740;
- quanto ad euro 10.480.710,51 mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215701;
- quanto ad euro 12.000.000,00 mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744;
- quanto ad euro 1.200.000,00 mediante riduzione della Missione 1, Programma 5, capitolo 108521;
- quanto ad euro 1.300.000,00 mediante riduzione della Missione 1, Programma 5, capitolo 508006;
- quanto ad euro 2.007.359,33 mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 613951;
- quanto ad euro 121.719,49 mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215745;
- quanto ad euro 300.000,00 con parte delle disponibilità della Missione 1, Programma 3, capitolo 214102.

3. Parte delle riduzioni di spesa di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di euro 37.427.137,30, sono iscritte, per l'esercizio finanziario 2016 nella Missione 20, Programma 3 in apposito fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese di parte corrente.

4. La restante parte delle riduzioni di spesa di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di euro 2.779.689,78, sono iscritte per l'esercizio finanziario 2016 nei seguenti capitoli di parte capitale:

Missione	Programma	Capitolo	Importo
5	1	776003	288.358,49
10	3	672008	161.726,39
1	10	108164	71.719,50
11	2	516032	10.742,18
16	1	147311	49.999,99
14	5	742856	1.979.008,15
14	1	642843	17.609,00
14	1	N.I.	179.927,91
8	1	N.I.	9.964,19
1	5	N.I.	10.633,98
TOTALE			2.779.689,78

5. All'adozione dei provvedimenti di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 3 le strutture regionali competenti provvedono nell'ambito delle speci-